



Rivista N°: 1/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 13/03/2023

AUTORE: Ornella Spataro\*

## IL “LINGUAGGIO” DELLA CORTE COSTITUZIONALE. NOTE SPARSE SU ALCUNI ASPETTI DELL’ESPERIENZA RECENTE\*\*

### THE “LANGUAGE” OF THE CONSTITUTIONAL COURT. SPARE NOTES ON SOME ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE

Sommario: 1. *Premessa: considerazioni rapsodiche sul rapporto tra linguaggio delle istituzioni e società.* – 2. *La comunicazione istituzionale della Corte costituzionale nell’esperienza recente: un nuovo linguaggio per un nuovo ruolo? I comunicati stampa.* - 3. *Comunicazione della Corte costituzionale e funzione di garanzia.*

#### 1. Premessa: considerazioni rapsodiche sul rapporto tra linguaggio delle istituzioni e società

Agli albori della riflessione filosofica sul linguaggio, Aristotele aveva già individuato le radici più profonde della sua valenza istituzionale: l’essere umano è un «animale *politikós*»<sup>1</sup>, nel senso che per sopravvivere ha bisogno di una *pólis* come comunità autogovernante, nella quale il linguaggio umano (*lógos*) serve a manifestare il giusto e l’ingiusto, e a esprimere una capacità progettuale. Di qui la funzione fondante del linguaggio, in quanto tecnica costitutivamente connessa alla vita della società nella *pólis*, per cui il filosofo afferma che «l’arte del dire (...) è giusto definirla *politiké*»<sup>2</sup>. Questa idea, per cui la capacità di fare discorsi costituisce un risvolto ontologico della condizione del *civis*<sup>3</sup>, e, dunque, è consustanziale alla cittadinanza, transita nella cultura latina, e permane per tutto il Medio Evo, come è testimoniato dall’etimo

---

\* Associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Palermo.

\*\* Intervento al XXXVII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lingua Linguaggi Diritti” giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

<sup>1</sup> ARISTOTELE, *La Politica*, I, 2, 1252 b 27-1253 a 18.

<sup>2</sup> Così nella *Retorica*, I 1356 a 25-27). Sul punto v. T. DE MAURO, *In principio c’era la parola?*, Bologna, 2009, p. 13.

<sup>3</sup> È noto il passo di CICERONE, *De inventione*, I v 6, secondo cui «*oratoria facultas (...) eam civilis scientiae partem dicamus*».

del vocabolo “retorica”, che, nella sua forma originaria, “rettorica”, sottende la convinzione che la tecnica del dire sia fondamentale per chi “regge”, cioè governa<sup>4</sup>. L’elemento di continuità risiede, dunque, nella consapevolezza del nesso che lega le vicende politiche delle comunità con i fenomeni linguistici. È la medesima concezione che ricorre nel *De Vulgari eloquentia* di Dante<sup>5</sup>, come nell’opera di Vico<sup>6</sup>, e che è presente nella linguistica italiana moderna, nella quale si registra un’importante tradizione di studi che si è soffermata sulla dimensione educativa, sociale e politica del linguaggio<sup>7</sup>.

Secondo la nota distinzione elaborata da De Saussure, mentre la lingua costituisce la forma tipica della comunicazione verbale, il linguaggio evoca una dimensione più ampia, identificando un atteggiamento comunicativo complessivo, che include anche segni non verbali<sup>8</sup>. Il ragionamento del notissimo linguista, che costituisce tuttora un paradigma imprescindibile per la filosofia e per le scienze umane e sociali<sup>9</sup>, procede per percorsi dicotomici, che si snodano attraverso il rapporto dialettico tra *langue*/parole, significante/significato, sincronia e diacronia, sul presupposto di una complessità culturale del linguaggio che si articola tra sfera individuale dei soggetti e sfera sociale, e rispetto alla quale la lingua si pone in rapporto di strumentalità. Il linguaggio viene definito come insieme eteroclitico di fatti, di cui la lingua costituisce un elemento definito, quale sistema omogeneo di segni condiviso da una data comunità e ratificato dal consenso collettivo, dunque una vera e propria istituzione sociale<sup>10</sup>. In entrambi i casi, si tratta di entità dinamiche: se il nesso tra lingua e società si caratterizza per una continua oscillazione tra convergenze e divergenze rispetto a determinati standard<sup>11</sup>, la valenza

---

<sup>4</sup> V. T. DE MAURO, *In principio c’era la parola*, cit., p. 14.

<sup>5</sup> M. DARDANO, *Nuovo manuale di linguistica italiana*, Bologna, 2017, p. 320; I. ROSIER-CATACH, *Communauté politique et communauté linguistique*, in J. GENET (dir.), *La Légitimité implicite*, Paris-Rome, 2015, pp. 225-43; Ead., *Man as a Speaking and Political Animal: A Political Reading of Dante’s De vulgari eloquentia*, in S. FORTUNA, E. GRAGNOLATI, J. TRABANT (eds.), *Dante’s Plurilingualism: Authority, Knowledge, Subjectivity*, Oxford, 2010, pp. 34-51.; A. PASSERIN D’ENTRÈVES, “*Gratiosum lumen rationis*”, in *Dante politico ed altri saggi*, Torino, 1955, pp. 97-113; L. STEPANOVA, *La terminologia linguistica dantesca e la sua fortuna nel Rinascimento, in Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento/Italy and Europe in Renaissance Linguistics*, in M. Tavoni (a cura di), *Atti del Convegno internazionale* (Ferrara, 1991), I, Modena, 1996, pp. 211-8.

<sup>6</sup> V. R. CAPORALI, *Lingua e politica in Vico*, in *Revista de Filosofia do IFCH da Universidade Estadual de Campinas*, n. 6/2019, pp.289-304.

<sup>7</sup> V., per tutti, T. DE MAURO, G.B. Vico dalla retorica allo storicismo linguistico, in, *La Cultura*, n. 6/1968, pp. 167-83; A. BATTISTINI, *La dignità della retorica*, Pisa, 1975; G. CANTELLI, *Mente Corpo Linguaggio. Saggio sull’interpretazione vichiana del mito*, Firenze, 1986.

<sup>8</sup> «Che cos’è la lingua? Per noi, essa non si confonde col linguaggio; essa non è che una determinata parte, quantunque, è vero, essenziale. Essa è, al tempo stesso, un prodotto sociale della facoltà del linguaggio e un insieme di convenzioni necessarie, adottate dal corpo sociale per consentire l’esercizio di questa facoltà negli individui. Preso nella sua totalità il linguaggio è multiforme ed eteroclitico, a cavallo di parecchi campi, nello stesso tempo fisico, fisiologico, psichico; non si lascia classificare in alcuna teoria di fatti umani, poiché non si sa come enucleare la sua unità. La lingua, al contrario, è in sé una totalità e un principio di classificazione. Dal momento in cui le assegniamo il primo posto tra i fatti di linguaggio, introduciamo un ordine naturale in un insieme che non si presta ad altra classificazione». Così F. DE SAUSSURE, in *Corso di linguistica generale*, Roma-Bari, riediz. del 1967 (traduzione e introduzione di T. De Mauro), p. 19.

<sup>9</sup> La pubblicazione del *Corso di Linguistica Generale* ha aperto, com’è noto, uno spartiacque all’interno della linguistica moderna, che con essa non può non confrontarsi. Strutturalisti, funzionalisti e scuole chomskiane si sono trovati di fronte al paradigma strutturalista di matrice saussuriana.

<sup>10</sup> F. DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, cit., p. 24.

<sup>11</sup> Sulla potenziale infinità delle frasi, attraverso i meccanismi della combinazione sintattica che danno diverso senso alle stesse parole, e, dunque, sull’infinità della lingua delle società complesse, è notissimo il pensiero di N. Chomsky. V., in particolare, N. CHOMSKY, *Aspetti della teoria della sintassi*, Cambridge, 1965, riediz. 2014.

complessiva del linguaggio è tale che ogni suo cambiamento sottende una svolta rispetto ad una certa «cristallizzazione sociale».

L'uso della lingua chiama in causa il complesso dei riferimenti concettuali e delle relazioni logiche interne alla mente dei soggetti, che la utilizzano per rapportarsi alla realtà, oltre che con gli altri soggetti; il linguaggio è un sistema di comunicazione che abbina contenuto e mezzi di espressione, e, in quanto tale, è indicativo di un sistema culturale complessivo che si offre all'interazione con l'esterno, assumendo un rilievo più generale sul piano delle strutture sociali. Lingua e linguaggio sono dunque due aspetti distinti di una fenomenologia più ampia, ciascuno portatore di un'intrinseca, specifica, problematicità, anche se vi sono situazioni in cui tali problematicità inevitabilmente si sovrappongono.

La prospettiva postmoderna vede il linguaggio come un complesso sistema simbolico, generato dall'insieme degli artefatti umani che si creano in seno ad ogni cultura e che risultano essere fondamentali per la costruzione di una comunicazione dotata di senso. Se si vuole comprendere l'uomo è fondamentale partire dal tipo di linguaggio che egli utilizza, in quanto in esso sono racchiusi i significati che egli pone a fondamento della propria azione, la quale è il veicolo costruttore della realtà quotidiana. Per Wittgenstein, al quale può ascriversi una delle prime elaborazioni moderne di una simile teoria, il linguaggio non ha una struttura unitaria, ma comprende una pluralità di pratiche, e si presta a modi d'uso innumerevoli<sup>12</sup>; questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte, ma cambia continuamente, cosicché, di volta in volta, nuovi tipi di linguaggio si affermano, mentre altri invecchiano e vengono dimenticati. In questo senso il linguaggio identifica una forma di vita, poiché si trova in relazione con una particolare situazione pragmatica, vive e si trasforma in un contesto di abitudini, simboli e credenze che guidano le azioni umane: la comprensione dei significati di un linguaggio risiede nelle modalità del suo uso nei diversi ambiti della vita quotidiana. Determinante è, al riguardo, il contesto; per l'Autore, infatti, il linguaggio è il "mediatore" della costruzione della realtà, o, in modo più adeguato, del rapporto che lega l'uomo, la sua azione e il contesto in cui egli vive: linguaggio e realtà si trovano in un rapporto di reciproca interdipendenza. Per poter studiare ciò che gli uomini interpersonalmente e intrapersonalmente costruiscono a livello sociale si deve fare riferimento alle parole e ai gesti che essi scelgono di utilizzare per esprimersi, in relazione al sistema culturale di appartenenza e alla concezione di sé.

La teoria di Wittgenstein può offrire importanti spunti per guardare ai risvolti politico-sociali del linguaggio usato dalle istituzioni nelle diverse fasi storiche: parafrasando il filosofo viennese, si potrebbe dire che il sistema comunicativo delle istituzioni racchiude i significati che esse pongono a fondamento della loro azione, ed è il veicolo costruttore del loro rapporto con la comunità sociale esterna. Il linguaggio delle istituzioni è servente a costruire un sistema culturale, prima ancora che giuridico, che presiede all'esercizio delle loro funzioni. In tal senso, non solo il contesto è una discriminante fondamentale sul piano dei significati linguistici delle

---

<sup>12</sup> Il linguaggio è descritto da Wittgenstein come un insieme di «giochi linguistici, dove il significato di una parola è il suo uso in un particolare contesto»: i significati, dunque, sono posizionali e non «essenziali» generati da presupposti pratici e non teoretici. Inoltre, il linguaggio può essere visto come una pluralità di possibili funzioni e non come un'unica e «perfetta» funzione, ossia quella di denominare gli oggetti. V. G. H. von WRIGHT, *Wittgenstein*, trad. it. di A. Emiliani, Bologna 1983, soprattutto le pp. 65-170; L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, trad. it. a cura di M. Trincherò, Torino 1995.

medesime parole, rispetto alle quali esso è condizionante, ma, a sua volta, in un processo circolare, il contesto stesso può essere plasmato dal linguaggio che ogni istituzione (come ogni soggetto agente) sulla base del proprio concetto di sé, scelga di parlare: il modo di agire e di interagire con l'ambiente esterno è il prodotto di una consapevole selezione di strumenti in grado di incidere sul contesto in vista di determinate finalità, secondo un processo che, per Wittgenstein, vede linguaggio e realtà in un rapporto di reciproca dipendenza.<sup>13</sup>

È chiaro che la lingua del diritto è esposta alle dinamiche evolutive legate al mutamento culturale complessivo, oltre che alla circolazione dei modelli giuridici, ma lo stesso può dirsi del linguaggio comunicativo assunto da ciascuna istituzione, che tende ad avvalersene come strumento di canalizzazione del consenso sociale, adattandolo al contesto. Sotto tale aspetto, infatti, il linguaggio del potere assume forme tipiche che si differenziano a seconda dei diversi regimi politici<sup>14</sup>, ma che sono suscettibili di evolversi anche all'interno di ciascuno di essi, dunque anche nei sistemi democratici.

D'altronde, la problematica della lingua delle istituzioni italiane è presente da tempo nel panorama culturale repubblicano, almeno a partire dagli studi di Tullio De Mauro<sup>15</sup>, il quale già poneva la drammatica alternativa tra purezza e correttezza, e, dunque, oscurità della lingua, o trascuratezza e lassismo in nome della ricerca della chiarezza; inoltre, passando al piano del linguaggio, lo stesso De Mauro avvertiva che ogni discussione sul linguaggio dei giuristi e

---

<sup>13</sup> V. G. PITRUZZELLA, *Identità, linguaggio e integrazione europea, Relazione al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Lingua Linguaggi Diritti*, Taormina 2022, pp. 1, 5 e 10, il quale, dopo aver ricordato, che «Il linguaggio concorre a costruire l'identità. Noi definiamo noi stessi e gli altri in base a ciò che diciamo, ciò vale sia per l'identità individuale che per le identità collettive», procede ad un'analisi del linguaggio usato negli ultimi anni dalle principali istituzioni dell'Unione europea. L'Autore mette in evidenza come tale linguaggio «riflette i grandi cambiamenti del contesto e dell'azione dell'Unione ma al tempo stesso concorre a plasmarla, ridefinendone l'identità», ed ancora, che «Il linguaggio resta la spia delle grandi trasformazioni in atto e lo stesso linguaggio è impiegato per indirizzare queste trasformazioni. Il linguaggio del diritto e del mercato cede il passo a quello della politica di potenza e della geopolitica. Anche quando si utilizzano termini vecchi, come quello di "Comunità" essi assumono significati nuovi perché non hanno più come punto di riferimento l'economia ma la geopolitica. Al nuovo linguaggio della potenza sul piano esterno corrisponde il linguaggio dei valori sul piano interno». L'Autore prosegue affermando che «Il mutamento del linguaggio (...) racconta di un processo di trasformazione dell'identità dell'Unione, della spinta – schematizzando al massimo – a passare dalla macchina giuridica all'Unione politica. Il mutamento delle parole non è solo la spia di un cambiamento culturale, ossia nel nostro caso di una nuova identità dell'Unione sia pure in fieri, ma è anche un modo per agire sul mondo, per orientarne gli sviluppi, per favorire insomma la concretizzazione dell'idea di un'Unione più politica.». V. anche, *ivi*, M. D'AMICO, *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, p. 2, che, soffermandosi sul rapporto tra linguaggio e diritto, osserva che «il linguaggio ha natura performativa, non constatativa e si caratterizza per il fatto di essere perlocutorio poiché prodromico "all'azione proprio da parte di chi ascolta"».

<sup>14</sup> I dittatori del '900 si rifacevano al noto testo di G. LE BON, *Psicologia delle folle*, Alcan, 1895, nel quale venivano descritte le strategie e gli artifici retorici per il perfetto capopopolo; tali strategie, che fanno leva sul mutamento del linguaggio e su vere e proprie macchine propagandistiche, sono illustrate dallo stesso Hitler in *Mein Kampf*, parte I; trad. it. A. HITLER, *La mia vita*, Milano, 1939, pp. 195-196. Sul ruolo decisivo del linguaggio politico e pubblico nella costruzione e nel mantenimento della identità e della struttura politica del regime nazista, v. la testimonianza e la documentazione fornita da V. KLEMPERER, *LTI. La lingua del Terzo Reich*, ora nella riedizione pubblicata a Firenze nel 2008. In generale, v. S. FREUD, *Psicologia delle masse e analisi dell'io*, 1921, ed. it., Torino, 1975. Sul linguaggio del fascismo v. H. ELLWANGER, (1941 [1939]), *Sulla lingua di Mussolini*, Milano, 1994. Sulla manipolazione del linguaggio in vista della manipolazione psicologica, come strumento delle forme di potere totalitarie, è ovvio il riferimento a G. ORWELL, 1984, Milano, 1989. V. anche J. PIEPER, *Abuse of Language-Abuse of Power*, San Francisco 1992; U. ECO, *Il messaggio persuasivo*, in AA. VV. (1985), *Le ragioni della retorica*, Modena, 1987, G. ZAGREBELSKY, *Sulla lingua del tempo presente*, Torino, 2010.

<sup>15</sup> T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia Unita, Appendice 65, La lingua della legislazione italiana*, Roma-Bari, 1963, pp. 420-430.

dei legislatori non potesse non essere messa in relazione ai fatti storici, sociali e culturali in cui essa si svolge e non tener conto «dell'ambiente linguistico entro cui si è inserito il linguaggio dei giuristi e dei legislatori, e (...) delle esigenze intrinseche a tale linguaggio».<sup>16</sup>

Nell'elaborazione teorica di De Mauro è inoltre presente il tema della «comunicazione sociale, e più precisamente quello del linguaggio del legislatore e dell'amministrazione», che egli pone in immediato rapporto con la democrazia nella misura in cui la lingua è posta in inscindibile nesso con l'uguaglianza.<sup>17</sup>

Non è possibile in questa sede esaminare le implicazioni connesse alla relazione tra comunicazione e garanzia democratica del sistema, che è cruciale nel quadro dei rapporti tra potere e comunità<sup>18</sup>, ed in cui accessibilità e trasparenza possono giocare un ruolo determinante, anche ai fini del principio di uguaglianza: è ovvio che le parole del diritto<sup>19</sup> dovrebbero essere il più possibile comprensibili a tutti<sup>20</sup>, in modo che anche il cittadino meno colto possa comprenderne, se non l'esatto significato, il senso complessivo<sup>21</sup>. Tale comprensione, peraltro, è la condizione essenziale affinché si completi il ciclo che dalla validità formale delle regole giuridiche conduce alla loro effettività sostanziale, realizzando così le vere «ragioni del diritto»<sup>22</sup>.

Il principio che impone la pubblicità delle forme di esercizio del potere appare, peraltro, consustanziale alla stessa ontologia democratica, anche a prescindere dall'esistenza di una disposizione costituzionale espressa. Tracce di tale principio si rinvencono nell'art. 64, nell'art. 73, nell'art. 7, nell'art. 106 Cost., ma non si può dubitare che esso trovi il suo radicamento

---

<sup>16</sup> T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 423.

<sup>17</sup> V. T. DE MAURO, *Manifesto per l'educazione linguistica. Le Dieci tesi per l'educazione linguistica democratica*, 1973, ora nell'edizione a cura di S. Loiero, E. Lungarini, Firenze 2020, in cui l'uso della lingua, quale strumento centrale sia nella vita sociale di ogni comunità sia in quella individuale, viene posto in funzione dell'attuazione della Costituzione con riguardo al principio democratico, solidaristico e di uguaglianza sostanziale.

<sup>18</sup> V. A. PAPA, P. MARSOCCHI; *Lingua e linguaggio della comunicazione pubblica, Relazione al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Lingua linguaggi diritti*, Taormina 2022, in *associazioneideicostituzionalisti.it*, spec. pp. 5-8.

<sup>19</sup> Sulla risalente ed importante tradizione di studi in materia di rapporti tra lingua e diritto si è formata, nel tempo, una letteratura vastissima, che spazia dall'ambito della linguistica a quello della filosofia analitica. Nell'impossibilità di darne compiutamente conto in questa sede, si rimanda ad alcune indicazioni essenziali: G. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze, 1946; P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, Milano, 1957; P. PIOVANI, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Milano, 1962; P. GROSSI, *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2014, p. 412 ss.; N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 342 ss.; U. SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano, 1953; R. ORESTANO, *Realtà, valori, parole nella scienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, p. 461 ss.; S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978; v. anche, in generale, P. CARETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, Pisa 2016.

<sup>20</sup> La qualità della comprensibilità per Tullio De Mauro era propria del testo della Costituzione del 1948, in cui lo studioso riscontrava la ricorrenza di termini riconducibili all'italiano «di base», mentre più rarefatti erano i termini «tecnici», e anche la brevità della sintassi rispondeva ad esigenze di chiarezza. L'Autore ne deduceva la consapevolezza, da parte dei Costituenti, della necessità di avvicinare il più possibile ai cittadini i principi e gli istituti del nuovo ordinamento. V. T. DE MAURO, *Voce Costituzione*, in M. ARCANGELI (a cura di), *Itabulario. L'Italia unita in 150 parole*, Roma, 2011, p. 184 ss. Sulla lingua della Costituzione v. F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nel lessico costituzionale italiano*, Firenze, 2012; G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, n. 2, 1989, p. 229 ss.

<sup>21</sup> Ciò dovrebbe indurre ad evitare il notissimo paradosso evidenziato già nel 1965 da Italo Calvino, consistente nell'uso di una lingua burocratica oscura e incomprensibile, che l'Autore chiama «l'antilingua». Cfr. I. CALVINO, *L'antilingua*, in *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Milano, 1995, pp. 149-154.

<sup>22</sup> V. R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi*, 2000, p. 117 ss.

generale nell'art. 21 Cost., nell'interpretazione ormai consolidata che ne ha offerto la Corte costituzionale, secondo cui la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione ricomprende tanto il diritto d'informare quanto il diritto di informarsi e di essere informati, e va determinata e qualificata in riferimento ai principi fondanti la forma di Stato delineata dalla Costituzione<sup>23</sup>.

È vero che la comunicazione istituzionale<sup>24</sup> si sviluppa per vie molteplici, intersecandosi con la disciplina di attività diverse, in relazione alle quali può apparire difficile tracciare il perimetro di un nucleo comunicativo che si possa individuare come irrinunciabile da parte dello Stato costituzionale contemporaneo. È altrettanto vero, però, che, se la lingua giuridica deve essere il più possibile corretta ed efficace, il linguaggio delle istituzioni dovrebbe rispondere a quelle finalità di comunicazione che sono a fondamento di ogni istanza democratica, assicurando sempre che il cittadino sia messo in condizione di comprendere la realtà storica, sociale e politica in cui vive.

Meno il linguaggio delle istituzioni è rivolto a simili obiettivi, tanto più i processi operativi e decisionali che le riguardano rimangono racchiusi entro i rapporti tra i poteri, in senso disfunzionale alla trasparenza, alla comprensione e alla conoscenza collettiva, e, dunque, alla «partecipazione effettiva» di cui parla l'art. 3, comma 2, Cost.

## **2. La comunicazione istituzionale della Corte costituzionale nell'esperienza recente: un nuovo linguaggio per un nuovo ruolo? I comunicati stampa.**

Il linguaggio delle istituzioni non è separabile dal contesto storico-politico, in rapporto al quale si evolve, adattandosi alle situazioni e, allo stesso tempo, introducendo modalità che definiscono diverse strutture relazionali con la comunità sociale. Ciò può accadere ricorrendo ad un registro linguistico nuovo, ad esempio più immediatamente accessibile al pubblico, utilizzato attraverso strumenti comunicativi già esistenti, o sperimentando nuovi mezzi tecnici, ad esempio legati alla tecnologia del *web*, che aprono la strada a forme inedite di relazione con l'esterno. Ancora, nel linguaggio delle istituzioni possono inserirsi atti o iniziative, che, seppure non immediatamente aventi una finalità comunicativa, rendono all'esterno una immagine diversa, e, dunque, veicolano messaggi all'opinione pubblica<sup>25</sup> sul ruolo degli organi interessati

---

<sup>23</sup> Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 1972; cfr. anche, *ex multis*, le sentt. n. 826 del 1986; n. 420 del 1994; n. 112 del 1993; n. 155 del 2002.

<sup>24</sup> V. P. MARSOCCI, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Padova, 2002.

<sup>25</sup> Sulla difficoltà di connotare esattamente il concetto di opinione pubblica come riferimento dell'interlocuzione degli organi costituzionali la riflessione è risalente; gli studi in materia concordano anche nell'individuare tale riferimento come imprescindibile nelle analisi in materia di diritto pubblico, per «la forza politica che si sprigiona da tutti i fenomeni e fattori della vita sociale senza distinzioni di sorta; la quale forza, agendo o reagendo, influisce potentemente sulla vita dello Stato specialmente costituzionale», così I. BRUNELLI, in *Della pubblica opinione nello Stato moderno*, Torino 1906, p. 89, il quale avvertiva che «è difficile, per non dire impossibile, dare, di essa, una definizione scientificamente esatta, per essere il suo contenuto indeterminato ed indeterminabile», per cui ci si doveva contentare «di chiamare "pubblica opinione" il complesso delle idee e dei sentimenti comuni alla grandissima maggioranza degli uomini in un dato paese e relativamente ad un dato argomento di interesse per lo più

in rapporto alla società civile. Tutto ciò può assumere profili di particolare rilevanza con riguardo agli organi costituzionali: il linguaggio con cui essi si rapportano all'esterno non è giuridicamente e costituzionalmente indifferente, poiché incide sulle modalità e sugli effetti delle loro attività, con conseguenze che si riverberano sul rapporto con la società e sugli assetti della forma di governo.

Tutti questi elementi di novità sono riscontrabili nella prassi della Corte costituzionale, che, negli ultimi anni, ha perseguito una vera e propria svolta comunicativa, nel nome del dichiarato obiettivo di una maggiore apertura alla società civile, oltre la cerchia degli operatori del diritto e degli specialisti. Ciò ha fatto molto discutere, non solo perché si tratta di innovazioni realizzate in via di fatto, non sussistendo disposizioni atte a disciplinarle, ma anche perché esse rappresentano il prodotto di scelte discrezionali, che hanno avuto ad oggetto la selezione dei contenuti da pubblicare, oltre che la definizione delle modalità, della tempistica e dell'uditorio di riferimento.

Alle classiche conferenze stampa<sup>26</sup> e relazioni annuali si sono aggiunti, infatti, le interviste, i comunicati stampa, i *podcast*, trasferiti su vari portali, le iniziative che hanno visto la Corte organizzare concerti nella piazza del Quirinale (*Il sangue e la parola*, 23 luglio 2022)<sup>27</sup>, organizzare eventi con alcuni protagonisti del mondo della cultura (*Incontri con la cultura* del 2021), uscire dal Palazzo in occasione del *Viaggio nelle carceri* (documentato da Rai cinema, trasmesso in rete e addirittura presentato fuori concorso alla Mostra Biennale del cinema di Venezia)<sup>28</sup>, e del *Viaggio nelle scuole*. Senza contare le novità apportate al sito Internet, la realizzazione di un'apposita *app* utile a seguire pedissequamente i singoli procedimenti, la presenza di un canale *Youtube*, dove sono stati caricati un centinaio di video, e di una pagina

---

generale». Nello stesso senso V. PRICE, *L'opinione pubblica*, trad. it. Bologna, 2° ed. 2004, il quale afferma che «sebbene sia utilizzato assai di frequente, il concetto di opinione pubblica resta controverso»; ciò «non vuol dire tuttavia che il concetto sia globalmente senza significato», essendo il suo uso imprescindibile nelle spiegazioni del comportamento politico e sociale, e, ancora, che «per comprendere il concetto di opinione pubblica dobbiamo conoscere i diversi contesti ai quali è applicato», pp. 10 -11. Sul concetto di opinione pubblica nell'interlocuzione con gli organi costituzionali, v., per tutti, N. MATTEUCCI, voce *Opinione Pubblica*, in *Enc. Dir.*, XXX, 1980; J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, trad. it., Roma-Bari, 8° ed., 2001.

<sup>26</sup> V. L. D'ANDREA, *La Corte commenta ... se stessa (attraverso le conferenze-stampa del suo Presidente)*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, p. 380 ss. Su alcuni recenti sviluppi della prassi delle conferenze stampa, soprattutto in relazione all'anticipazione pubblica del contenuto della sent. n. 50 del 2022, che tanto ha fatto discutere, v. S. AGOSTA, *La conferenza stampa sull'inammissibilità del referendum abrogativo in tema di omicidio del consenziente: un terrarium di studio per i futuri rapporti tra Corte ed opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n.1, 2023, p.57 ss.

<sup>27</sup> Si legge nel relativo comunicato del 22 luglio 2022: «Prosegue così l'apertura all'esterno della Corte costituzionale per incontrare la società civile, conoscere, farsi conoscere e promuovere la cultura costituzionale. Anche con una Cantata, come in questo caso. La promozione del Concerto, proposta un anno fa dal Maestro Piovani, si inserisce infatti nel solco delle iniziative intraprese dalla Corte negli ultimi anni - dal Viaggio in Italia, nelle scuole e nelle carceri, fino alla Libreria dei podcast - per riaffermare i valori costituzionali e far crescere, attraverso la conoscenza, una "mentalità costituzionale».

<sup>28</sup> Proseguito idealmente con le visite del Presidente Amato al carcere minorile di Nisida nel 2022. Sulle implicazioni del viaggio nelle carceri v. F. COVINO, *La comunicazione della Corte attraverso i viaggi nelle carceri tra esigenze di "publicness" e confronto con il Legislatore*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, p. 132 ss.

*Instagram*. Non meno degna di nota la circostanza che la Corte abbia deciso, negli ultimi anni, di affidare la propria comunicazione istituzionale ad un giornalista professionista.<sup>29</sup>

Le innovazioni cui si è appena accennato rappresentano, almeno in parte, un naturale, e forse necessario, tributo all'evoluzione delle tecnologie comunicative, attraverso l'uso di strumenti che rimangono neutri sul piano del linguaggio che la Corte vuole parlare. La sussistenza, ad esempio, di siti *web* degli organi costituzionali, oggi appare una realtà ineluttabile, che è stata addirittura considerata doverosa, al punto da identificare il consolidamento di una vera e propria consuetudine costituzionale<sup>30</sup>: nell'era di Internet l'assenza di un sito *web* comporterebbe un grave *vulnus* alla conoscibilità dell'attività degli organi costituzionali, e, quindi, nuocerebbe allo stesso principio democratico, anche se si potrebbe discutere, comunque, circa la selezione dei contenuti che vengono pubblicati e le relative modalità<sup>31</sup>.

In altri casi, invece, le nuove strategie comunicative della Corte sono atte ad instaurare maggiore vicinanza con l'opinione pubblica, veicolando una nuova e diversa immagine istituzionale; esse appaiono dunque sintomatiche di un nuovo posizionamento del giudice delle leggi non solo nella costellazione dei poteri statali, ma, soprattutto, in relazione alla comunità sociale. Significativo, al riguardo, il caso della spiegazione brevissima delle sentenze che hanno costituito una pietra miliare nel cammino verso la piena affermazione dei diritti costituzionali, definite come «sentenze che ci hanno cambiato la vita»: ciò è palesemente funzionale a rendere l'idea del contributo concreto della Corte costituzionale al progresso sociale.

Si potrebbe in sostanza affermare, parafrasando una celebre affermazione del Presidente Caianiello, che la Corte costituzionale ritiene, nel contesto attuale, di non poter più parlare solo attraverso i propri provvedimenti. Questi cambiamenti, peraltro, si collocano in una fase storica in cui la Corte ha arricchito il suo strumentario<sup>32</sup>, dando luogo alla rielaborazione di tecniche di giudizio già *consolidate* o a tipologie decisorie inedite, chiaramente strumentali all'adozione di pronunce che presentano un alto tasso di manipolatività normativa<sup>33</sup>; tale concomitanza ha indotto autorevole dottrina a ravvisare in questi atteggiamenti le avvisaglie di una tendenza al «suprematismo giudiziario» del giudice delle leggi<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> V. G. D'AMICO, *La Corte e le "voci di dentro": strategie comunicative e capacità persuasive del giudice delle leggi nei suoi comunicati stampa*, in P. CARROZZA, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A. SPERTI, R. TARCHI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso, la Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, 2018, p. 295 ss.

<sup>30</sup> V. D. CHINNI, *Spunti introduttivi*, in Id. (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, Napoli, 2019, p. 11.

<sup>31</sup> Per un'analisi approfondita di detti aspetti v. M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., p. 77 ss.

<sup>32</sup> Sottolinea la relazione tra la fase attuale della giustizia costituzionale e la «rivoluzione comunicativa» della Corte G. SOBRINO, «*Uscire dal Palazzo della Consulta*»: *ma a che scopo?*, in *Federalismi.it*, n. 16/2020, p. 172 ss.

<sup>33</sup> V., nella lettura ormai vastissima, M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista Aic*, n. 2/2019, p. 644 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 2/2019, p. 251 ss.; D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020; A. SPADARO, *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c.*, in *Rivista Aic*, n. 4/2019, p. 145 ss.; G. Silvestri, *L'abuso del diritto nel diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, pp. 1 ss.

<sup>34</sup> Così A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario.*, cit.



Particolarmente discussa la prassi, in particolare, dei comunicati stampa, che è invero risalente ad una fase storica precedente alla rivoluzione digitale<sup>35</sup>, ma ha conosciuto un'implementazione molto significativa da quando sono pubblicati nel sito internet della Corte.

Un primo gruppo di comunicati non riguarda i giudizi della Corte, ma attiene, in vario modo, al funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale (ad esempio quelli che annunciano gli incontri di studio, le visite di delegazioni straniere, i ricordi di ex giudici o di personalità istituzionali, l'elezione dei Presidenti, o quelli relativi alle modalità di svolgimento dei giudizi e sulle relative novità<sup>36</sup>, sull'attivazione del processo telematico<sup>37</sup> con l'istituzione della piattaforma e-cost, ecc.). Essi potrebbero apparire poco significativi sul piano del rapporto con l'opinione pubblica, salvo che si prendano in considerazione i comunicati con cui vengono rese note scelte che possono creare consenso sociale (ad esempio il comunicato sulla scelta di rinunciare all'incremento del contributo statale per il funzionamento dell'organo<sup>38</sup> o sulla scelta di deliberare una riduzione del trattamento economico dei giudici<sup>39</sup>), o quelli con cui la Corte sceglie di partecipare al dibattito mediatico esprimendo la propria posizione su argomenti che la riguardano<sup>40</sup>, o propone contenuti che ne promuovano l'immagine pubblica.<sup>41</sup>

Assumono peculiare rilievo i comunicati stampa sulle decisioni della Corte, pubblicati allo scopo di renderle «più facilmente comprensibili a tutti»<sup>42</sup>: il delicato rapporto che essi intrattengono con le sentenze di cui danno notizia ha fatto emergere profili problematici su cui si è innestato un vivace dibattito. Essi, invero, possono assumere caratteristiche diverse, a seconda del momento in cui vengano pubblicati: i comunicati pubblicati contestualmente al deposito delle motivazioni hanno un contenuto articolato, che dà conto dei passaggi principali

---

<sup>35</sup> V. A. BALDASSARRE, *Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale: atti del Convegno*, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, 1996, p. 17 ss.

<sup>36</sup> V., ad esempio, il comunicato del 20 giugno 2022 sulla prima applicazione delle nuove regole per lo svolgimento delle udienze dinanzi la Corte costituzionale, intitolato «*Consulta: da oggi in aula il dialogo tra giudici e avvocati*».

<sup>37</sup> V. il Comunicato del 3 dicembre 2021 «*Parte oggi il processo costituzionale telematico*», nonché i comunicati del novembre 2021 circa le relative regole tecniche.

<sup>38</sup> V. il Comunicato del 14 luglio 2009.

<sup>39</sup> V. il Comunicato del 17 dicembre 2010.

<sup>40</sup> Gli esempi di comunicati di questo tipo sono molteplici: ad esempio quello intitolato «*Precisazioni del prof. Gaetano Silvestri*» del 13 maggio 2010, quello sul trattamento stipendiale del prof. Napolitano del 25 agosto 2011, «*Trattamento retributivo del Giudice costituzionale Paolo Maria Napolitano*»; quello relativo ad un commento su un saggio della giudice Cartabia del 28 aprile 2018, «*Comunicato stampa su articolo de La Verità*»; quello del 19 settembre 2019, «*Caso Cappato: falsa la notizia di una telefonata del Presidente della Repubblica al Presidente della Corte*»; quello del 7 ottobre 2020 «*La Corte precisa: nessun incremento di pensione in caso di "presidenze brevi"*»; quello del 15 dicembre 2021, «*Dal 2016 eliminato l'uso dell'auto della corte da parte di presidenti e giudici "emeriti"*» sulla rettifica delle notizie riportate da un quotidiano circa la disponibilità di auto di servizio o di uffici e segretari da parte di ex Presidenti ed ex giudici; quello del 14 maggio 2021, «*Omofobia: non corrisponde al vero quanto attribuito al presidente Coraggio da "la verità"*». In questi casi la Corte sceglie di rispondere a notizie inesatte o addirittura fuorvianti circolanti sui media. V., nell'esperienza recente, il comunicato del 26 gennaio 2022, «*Elezione del nuovo Presidente della Corte costituzionale: nessuno slittamento*», in cui si definiscono false e fuorvianti alcune ricostruzioni giornalistiche su un presunto slittamento della data di elezione del nuovo Presidente, e il comunicato stampa del 21 settembre 2022, «*Elezioni Presidente: la Consulta precisa*», con cui la Corte risponde a illazioni comparse su un quotidiano.

<sup>41</sup> V. ad es. il comunicato del 25 ottobre 2022, relativo ad un'intervista resa dalla Presidente Sciarra, intitolato «*Una Corte in movimento, capace di innovare e di innovarsi*».

<sup>42</sup> Così G. LATTANZI, *Relazione sull'attività svolta dalla Corte costituzionale nel 2018*, in *cortecostituzionale.it*.

dell'iter argomentativo della decisione, identificandone i profili più significativi. L'attenzione della dottrina si è maggiormente soffermata sui comunicati diramati subito dopo la deliberazione del dispositivo da parte della camera di consiglio e prima della pubblicazione della sentenza, allo scopo di evitare fughe di notizie che, inevitabilmente, si prestano a strumentalizzazioni. Tali comunicati, non potendo contenere alcun riferimento ai profili della motivazione, che è ancora da scriversi, hanno un contenuto breve, che, tuttavia, non si limita all'esposizione pedissequa del dispositivo, ma, a partire dalla formulazione del titolo, cerca di renderne le ragioni e il senso. È chiaro che essi si prestano a polarizzare l'attenzione mediatica, offrendosi come notizie di primo piano in relazione a decisioni vertenti su casi particolarmente sensibili, in relazione ai quali, appunto, la Corte scelga di pubblicare un comunicato anticipato. Ciò può suscitare un dibattito che si soffermi solo su alcuni aspetti di immediata evidenza del dispositivo, senza che il comunicato possa rendere l'idea della complessità delle dinamiche di bilanciamento attivate dalla Corte; ne deriva un'inevitabile semplificazione che, in certi casi, ha recato nocimento all'autorevolezza intrinseca delle decisioni, ridotte ai termini rudimentali che, talvolta, assume il confronto politico, ed ha prestato il fianco alle inevitabili strumentalizzazioni. È sorto inoltre il dubbio che l'anticipazione della decisione possa avere qualche influenza sulla stesura della motivazione; più precisamente ci si è chiesti se, di fatto, la Corte non venga a subire qualche condizionamento dal tenore del dibattito scaturente dal *decisum*, da cui potrebbero derivare conseguenze che influiscono sull'articolazione delle motivazioni.<sup>43</sup>

Altro profilo di criticità, che già è stato evidenziato dalla dottrina<sup>44</sup>, concerne poi, prescindendo dagli aspetti legati alla divulgazione a favore dell'opinione pubblica, gli effetti giuridici prodotti dal comunicato, che in alcuni casi pratici ha indotto i giudici ad adottare interpretazioni e applicazioni delle disposizioni oggetto del giudizio secondo modalità influenzate anzitempo dal tenore della decisione della Corte. In altri termini, la divulgazione del dispositivo di annullamento prima del deposito in cancelleria, rischia di produrre un'anticipazione degli

---

<sup>43</sup> A. CELOTTO, *I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione della decisione?*, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3728 ss., il quale fa riferimento al comunicato stampa del 7 ottobre del 2009, che anticipava il dispositivo della sent. n. 262 del 2009 sul c.d. "Lodo Alfano". Ne derivò un dibattito in conseguenza del quale la Corte scrisse motivazioni particolarmente, forse eccessivamente, articolate. Lo stesso può dirsi a proposito del comunicato che anticipò la sent. n. 1 del 2014 sulla legge elettorale n. 270 del 2005.

<sup>44</sup> È noto il caso del comunicato del 12 febbraio 2020 con cui la Corte, anticipando la declaratoria di illegittimità di alcune norme della legge c.d. legge "Spazzacorrotti", precisava che «l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento della commissione del reato», è «incompatibile con il principio di legalità delle pene sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione». Come conseguenza immediata ne derivò che, a proposito dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, molti uffici giudiziari scarcerarono coloro che, in applicazione della legge, sino allora non erano stati ammessi alle pene alternative, argomentando che, sulla base del comunicato, la notizia della decisione «rendeva fin da subito possibile una interpretazione nel senso della irretroattività della nuova disciplina». Non meno clamoroso il caso relativo al decreto emesso dal Tribunale di Pesaro che, il giorno dopo la pubblicazione del comunicato stampa della Corte costituzionale con cui si anticipava l'illegittimità dell'attribuzione automatica del cognome paterno, dichiarava espressamente di applicarne gli effetti («Rilevato che la Corte costituzionale ha di recente riconosciuto il pieno diritto di attribuire al figlio il cognome materno anche in assenza dell'accordo e del consenso del padre (vedere il comunicato del 27.4.2022)»).

effetti della sentenza<sup>45</sup>, che, collocandosi al di fuori di ogni previsione normativa, resta esposta alle incertezze e alle oscillazioni di prassi affidate alla discrezionalità dei singoli giudici.

Sia nel caso dei comunicati stampa anticipatori del dispositivo, sia di quelli pubblicati contestualmente al deposito delle motivazioni, emergono non poche problematicità su un altro versante del rapporto con la sentenza, relativo alle scelte contenutistiche e lessicali.

Se il comunicato interviene quando già la sentenza è consultabile nella sua interezza, la sua funzione non è quella di evitare fughe di notizie, ma, piuttosto, quella di rendere più agevole la comprensione della pronuncia anche a chi non è addetto ai lavori; di qui la formulazione secondo un registro il più possibile scevro da tecnicismi. Tale formulazione non è però neutra dal punto di vista della selezione degli elementi contenutistici da mettere in risalto, che presuppone opzioni interpretative a monte<sup>46</sup>. Anche un sommario ragionato, infatti, è il prodotto di una selezione preventiva dei passaggi argomentativi da porre in evidenza al pubblico, e qualsiasi approccio tendente alla spiegazione della motivazione evoca operazioni valutative condotte sul piano ermeneutico<sup>47</sup>.

D'altronde, il registro linguistico del comunicato deve rispondere alle finalità divulgative che ad esso sono proprie, e, proprio per questo, esso non si presta a rendere la densità dei percorsi motivazionali<sup>48</sup>, né la complessità e l'ampiezza delle implicazioni che essi possono recare. Lo scopo meramente conoscitivo, se appare del tutto apprezzabile e condivisibile per mettere a parte la comunità sociale dei dispositivi delle decisioni più attese, appare allora inficiato dai rischi connessi alla formulazione di spiegazioni motivazionali che, in quanto necessariamente sintetiche, appaiono monche, e, dunque, non decrittabili nella loro reale portata. Inoltre, a questo rilievo vanno ad aggiungersi le criticità connesse al profilo delle scelte lessicali incorporate nei medesimi comunicati, che, in alcuni casi clamorosi, hanno evidenziato la tendenza ad acquisire uno stile propagandistico, attraverso la formulazione di titoli ad effetto, non adeguati alla delicatezza dei temi trattati, o addirittura fuorvianti, al punto da dovere essere successivamente corretti<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> Al punto che si è prospettata, al riguardo, una funzione cautelare di detti comunicati. In tal senso A. GRAGNANI, *Comunicati stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale?*, in *Giur. cost.*, 2013, 531 ss.

<sup>46</sup> Sul punto v. F. PACINI, *Risposta al primo quesito in Forum sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, in *Rivista del gruppo di Pisa*, 2019, p. 164.

<sup>47</sup> La questione è stata, in passato, al centro di contrasti, che hanno indotto alla prassi dell'approvazione dei comunicati stampa da parte del collegio. Clamoroso il caso delle polemiche, interne alla stessa Corte, innescate dal comunicato stampa sul dispositivo della sent. n. 1 del 2014, in seguito al quale il Presidente Silvestri, con un successivo comunicato del 6 dicembre 2013, ebbe a precisare che «l'Organo di giustizia costituzionale si esprime unicamente attraverso i propri atti collegiali e le dichiarazioni del Presidente. Ogni altra dichiarazione od opinione, manifestata in qualunque diversa forma, non è in alcun modo riferibile alla Corte e non ne riflette il pensiero.»

<sup>48</sup> V. A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1996.

<sup>49</sup> Ha attirato l'attenzione il titolo del comunicato del 6 marzo 2019, «*La prostituzione al tempo delle escort: la Consulta "salva" la legge Merlin*»; così come il comunicato del 25 settembre 2019 sul fine vita, nel cui testo era presente un refuso che aveva visto la congiunzione «e» invece della disgiuntiva «o», poi corretto a distanza di un giorno. Analogamente può dirsi per la correzione del titolo del comunicato del 15 aprile 2021, che proclamava l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, «*Ergastolo ostativo incompatibile con la costituzione*», poi modificato, con comunicato dell'11 maggio 2021, nella più corretta formulazione «*Ergastolo ostativo per reati di mafia: la collaborazione non può essere l'unica via per accedere alla liberazione condizionale, ma spetta al Parlamento individuare le alternative*».

La tecnica comunicativa, nei casi suddetti, sembra inclinare pericolosamente verso quelle forme propagandistiche<sup>50</sup> oramai usuali sul versante legislativo, ove è frequente il ricorso all'utilizzo di titoli non ufficiali dei provvedimenti, utilizzati per indicare mediaticamente i risultati attesi o gli obiettivi a cui le nuove discipline tendono ("decreto sicurezza", "decreto dignità", "legge obiettivo", "legge spazzacorrotti", ecc.), in una distorsione narrativa che assimila le modalità proprie della pubblicità commerciale, e che si connette agli aspetti più polemici del dibattito politico. Si tratta, in sostanza, di forme di comunicazione in cui il *nomen* ha più importanza del contenuto, per cui la decisione politica non può prescindere dalla sua narrazione, impostata secondo canoni che privilegiano l'immediatezza del messaggio a discapito dell'approfondimento e della problematizzazione. Si può al riguardo citare l'esempio dei comunicati, non infrequenti, con cui si annuncia la "legittimità" delle previsioni normative oggetto della sentenza<sup>51</sup>, che eccedono nella semplificazione al punto da risultare fuorvianti, dato che, com'è noto, la Corte non rilascia alcuna patente di legittimità costituzionale in ordine a norme che, in prosieguo, potrebbero essere valutate diversamente, alla luce di altri, o, addirittura, del medesimo parametro.

Non è certo ipotizzabile un'esatta corrispondenza tra le parole del comunicato e quelle della sentenza, posto che si tratta di atti diversi, con obiettivi diversi, destinatari diversi, e, ovviamente, regole redazionali diverse. È tuttavia auspicabile che vi sia una maggiore corrispondenza tra i due atti, onde evitare i rischi che si sono sopra evidenziati, e determinare una reale funzionalità dei comunicati rispetto all'obiettivo informativo cui essi devono rispondere. Tali esiti sarebbero verosimilmente raggiungibili attraverso una normazione che disciplini l'uso dei comunicati, ponendo regole idonee, come da più parti auspicato<sup>52</sup>, a superare ogni discrezionalità sull'*an* e sul *quomodo* della loro formulazione.

### 3. Comunicazione della Corte costituzionale e funzione di garanzia.

Alla luce di una pur breve disamina si evince chiaramente che le forme di comunicazione della Corte costituzionale, anche quelle apparentemente innocue come i comunicati stampa, sono tutt'altro che neutre sul piano delle loro conseguenze costituzionali, poiché si frappongono come filtro tra l'attività del giudice delle leggi e la percezione pubblica del suo senso e della sua portata, e, in quanto tali, sono suscettibili di assumere un'importanza centrale nel dibattito pubblico.

Ciò, nel senso della teoria di Wittgenstein, ci riporta alla questione, più generale, del rapporto che possa tracciarsi tra il modo in cui la Corte costituzionale si relaziona con l'esterno

---

<sup>50</sup> Sul concetto di propaganda, v. W. LIPPMANN, *L'opinione pubblica* (1921), Roma, 1995, 27 ss.

<sup>51</sup> V., ad esempio, i comunicati del 9 ottobre 2020 («*Legittima l'istituzione da parte dello Stato dell'autorità portuale dello stretto di Messina*»); del 24 luglio 2020 («*Legittime le POER delle agenzie fiscali: sono incarichi temporanei e non hanno natura dirigenziale*»); del 16 luglio 2021 («*È legittimo l'aggravamento della pena per la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo*»); dell'11 novembre 2021 («*Emergenza covid: legittimo il blocco degli sfratti per morosità, ma "non è tollerabile" una proroga oltre il 31 dicembre 2021*»).

<sup>52</sup> V., *ex multis*, A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Diritto e Società*, n. 4, 219, p. 735 ss.

e l'esercizio delle sue funzioni: ci si può chiedere, infatti, se il ricorso massiccio a strategie comunicative ben più incisive che in passato sia tale da esprimere un diverso ruolo della Corte nel sistema. Andando ancora più in profondità, ci si può chiedere se le sovrastrutture comunicative, comportando le esigenze di un dialogo continuo con l'opinione pubblica, rispetto alla quale l'organo voglia presentare una precisa rappresentazione di sé, non arrivino ad avere una capacità in qualche modo condizionante del modo in cui la l'organo stesso esercita le sue funzioni. La volontà di definire un'immagine della Corte costituzionale in grado di attrarre il consenso sociale<sup>53</sup>, finirebbe, in questo caso, per incidere sulla garanzia costituzionale, impedendo l'affermazione di impostazioni minoritarie nell'opinione pubblica, pur nel caso in cui esse fossero maggiormente rispettose della Costituzione<sup>54</sup>.

Il linguaggio complessivo che risulta dalle nuove forme di comunicazione della Corte si rivolge principalmente alla società civile, con la quale tende ad instaurare un rapporto più immediato di conoscenza, e, dunque, di fiducia. Ciò non può non evocare suggestioni che rimandano al rapporto tra ricerca del consenso e legittimazione, nel quale l'evoluzione delle dinamiche comunicative assume un ruolo cruciale. Ampliando la prospettiva, infatti, la nuova fenomenologia della comunicazione istituzionale della Corte potrebbe ricondursi alle profondissime trasformazioni che stanno interessando gli istituti della democrazia nel suo complesso: le forme della comunicazione pubblica riescono a modificare non solo le prassi, ma anche le modalità di esercizio delle funzioni da parte delle istituzioni repubblicane, che si trovano ad essere condizionate dalle nuove dinamiche del consenso<sup>55</sup>. Si tratta, com'è evidente, di problematiche di profondissimo spessore, che, in questa sede, non possono essere che sommariamente richiamate, ai limitati fini di un ragionamento che guardi al profilo particolare della nuova comunicazione istituzionale della Corte.

La questione che si è posta in dottrina, come si ricordava, ha riguardato la possibilità di individuare o meno, in queste nuove prassi, una precisa volontà: quella di servirsi dei suddetti strumenti per veicolare un tipo di consenso sociale omologo sostanzialmente a quello su cui si fonda la legittimazione delle istituzioni politiche, con tutte le difficoltà che ne possono conseguire se si tiene conto della natura contro-maggioritaria del controllo sulle leggi svolto

---

<sup>53</sup> Sulla «ricerca di un consenso intorno alle decisioni prese», con riferimento in particolare ad alcune sentenze in cui la Corte avrebbe spinto più avanti i propri limiti, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., p. 258.

<sup>54</sup> Ciò nel senso illustrato da Ronald Dworkin, il quale ha evidenziato la dialettica tra equità politica (*fairness*) e *Justice* nell'attività giudiziale. L'equità politica è tanto più rispettata quanto più la decisione si avvicina alle convinzioni più diffuse nell'opinione pubblica: di qui gli sforzi del giudice Hercules, che deve tenerne conto; allo stesso tempo il giudice deve comporre la *fairness* con le istanze giuridiche della *justice*, ovvero i principi che dovrebbero guidare la decisione del caso concreto. La dialettica tra i due poli può sfociare in esiti diversi, a seconda della convinzione che il giudice maturi circa i diritti in gioco e l'interpretazione delle disposizioni da applicare. Cfr. R. DWORKIN, *Law's Empire*, Londra, 1986, pp. 340 ss., 365 ss., 397-398.

<sup>55</sup> V. N. LUPO, *Qualche ipotesi alla base della nuova stagione comunicativa della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, p. 42 ss. In generale, A. DI GIOVINE, *Democrazia elettronica: alcune riflessioni*, in *Dir. soc.*, n. 3, 1995, p. 399 ss.; P. MARSOCCI, *Poteri e pubblicità*, cit., spec. 189 ss.

dalla Corte costituzionale. Le nuove strategie comunicative hanno così rinfocolato l'antico dibattito sull'oscillazione del giudice delle leggi tra le due anime: quella politica e quella giurisdizionale<sup>56</sup>.

Si tratta di una disputa risalente già alla fase precedente l'avvio dei lavori del giudice delle leggi, quando Calamandrei lo configurava come organo sostanzialmente paralegislativo, mentre per Esposito doveva trattarsi di un organo giurisdizionale, inquadrabile nell'ambito della giurisdizione dichiarativa per Pierandrei, o volontaria per Cappelletti.<sup>57</sup> L'entrata in funzione della Corte costituzionale ha visto riproporsi ciclicamente il dibattito, soprattutto in concomitanza di svolte clamorose nella sua giurisprudenza, che hanno consentito l'individuazione di fasi differenti dell'operato della Corte stessa, coincidenti con un diverso coefficiente di incisione delle sue pronunce sulla discrezionalità legislativa<sup>58</sup>.

Questo andamento storico, in realtà, restituisce la consapevolezza di due elementi da cui partire per affrontare la questione. Il primo consiste nel fatto che la suddetta oscillazione tra le due anime è ineliminabile, costituendo il naturale portato della natura in qualche modo ibrida<sup>59</sup> dell'organo di giustizia costituzionale, che opera con le forme della giurisdizione senza

---

<sup>56</sup> Osservava C. MORTATI, in *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1470, che, pur rientrando l'attività della Consulta nel concetto di giurisdizione, «politico è il risultato cui perviene la Corte nell'assolvimento dei propri compiti, perché arresta l'indirizzo politico se in contrasto con la Costituzione». Sulla natura di autorità giurisdizionale della Corte costituzionale, seppure con le inevitabili particolarità, S. SATTA, *Sui rapporti tra la giurisdizione costituzionale e il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 591 ss.; A. PIZZORUSSO, *Art. 134*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1981, 189 ss.; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1985, 1055 ss.; A.M. SANDULLI, *Diritto costituzionale*, in *Scritti giuridici*, I, Napoli, 1990, 401 ss. Sulla «politicalità» della Corte costituzionale v. P. BARILE, *La Corte costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche*, in *Giur. Cost.*, 1957, II, 909 ss.; C. CHIMENTI, *Gli organi costituzionali nella forma di governo italiana*, Torino, 1989, 340 ss.; F. CUOCOLO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1997, 656 ss.; G. AZZARITI, *Sull'illegittimità costituzionale delle leggi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 439 ss.; A. RUGGERI, *Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima «politica» e quella «giurisdizionale»*, Torino, 2017, 99 ss.; ivi, A. SPADARO, *Sulla intrinseca «politicalità» delle decisioni «giudiziarie» dei tribunali costituzionali contemporanei*, 117 ss.

<sup>57</sup> Per una ricostruzione del relativo dibattito, sia nella fase precedente l'entrata in funzione della Corte, sia nella fase successiva, v. R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima «politica» e quella «giurisdizionale»*, in *Id.*, (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso, cit.*; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Milano, 2017; G. BISOGNI, *La «politicalità» del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo*, Torino, 2017.

<sup>58</sup> Sul rapporto tra sindacato di legittimità costituzionale e potere legislativo v. G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, I, Padova, 1985, 755 ss. È noto il dibattito tra G. Zagrebelsky e F. Modugno, il primo a favore di un'idea di netta separazione tra legislatore e Corte, il secondo più incline a riconoscere a quest'ultima un sostanziale ruolo di co-determinazione dell'indirizzo politico; v. F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo* e G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, entrambi in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1982, 19 ss. e 103 ss. V. anche M. DOGLIANI, *La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della Corte costituzionale*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso, cit.*, p. 75 ss.; M. LUCIANI, *Diritto giurisprudenziale, limiti dell'interpretazione e certezza del diritto*, in *Lo Stato*, 2019, p. 345 ss.; M. RAVERAIRA, *Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica*, in *Lo Stato*, n. 11/2018, p. 123 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, *cit.*; N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, n. 3/2021, 86 ss.

<sup>59</sup> Di «ibridazione» parla E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, Bologna, 1996, p. 30. È notissima la ricostruzione di G. Zagrebelsky circa l'ambivalenza del rapporto tra la Corte e la «politica», per descrivere la quale l'Autore conia la formula della «Corte in-politica». L'ambivalenza di detto rapporto deriva dal fatto che esso si connota in termini

potersi assimilare ai giudici in senso stretto, e adotta decisioni che investono scelte di indirizzo politico, e, dunque, hanno una immediata risonanza nel relativo ambito, senza essere rappresentativo<sup>60</sup>. Il secondo elemento che l'osservazione storica evidenzia riguarda la circostanza che vi è sempre stato un rapporto tra la Corte costituzionale e l'opinione pubblica<sup>61</sup>, seppure declinato diversamente nel corso degli anni.

La *querelle* può dunque ridimensionarsi qualora si tenga conto che, anche sul piano del linguaggio complessivo con cui essa si rapporta all'esterno, la Corte è figlia dei tempi, e, pertanto, dà luogo ad un adattamento continuo<sup>62</sup>, oltre che delle tecniche del suo giudizio e del tenore dei suoi orientamenti, delle modalità con le quali presenta se stessa e la sua attività al contesto esterno.

Le esigenze che stanno a fondamento di una simile evoluzione possono essere diverse: nell'udienza inaugurale del 23 aprile 1956, l'allora presidente della Corte Enrico De Nicola si impegnava a far conoscere, «qui e fuori di qui», la Corte costituzionale e i suoi compiti, «con semplicità e con chiarezza, senza opulenze verbali». Era quella un'esigenza esattamente connessa alla peculiarità del momento: la Corte costituzionale, finalmente istituita, doveva far comprendere i contenuti e le ragioni del proprio ruolo di garanzia costituzionale, destinato ad operare secondo modalità che l'ordinamento italiano non aveva mai conosciuto. Nelle fasi storiche successive il richiamo alla necessità della comunicazione verso l'esterno riecheggia nelle conferenze stampa dei Presidenti che si sono susseguiti: la conoscenza dell'attività della Corte è uno snodo fondamentale per «formare e diffondere una coscienza democraticamente attiva nei cittadini e una loro più consapevole partecipazione alla vita della collettività», diceva Gaspare Ambrosini nel 1963. La comunicazione è il «tramite insopprimibile

---

di estraneità «se per politica si intende competizione tra parti per l'assunzione e la gestione del potere»; diversamente, il rapporto è connotato da implicazione «se per politica si intende l'attività finalizzata alla convivenza». Così G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, 2005, p. 39; *Id.*, *Corte in-politica*, in *Aa.Vv.*, 1956-2006. *Cinquant'anni di Corte costituzionale*, vol. III, Roma, 2006, pp. 1789 ss. Di organo caratterizzato da una «natura ancipite» parla E. CHELI, in *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.* n. 4/2019, p. 780.

<sup>60</sup> Sul punto rimane imprescindibile la riflessione di Crisafulli, circa il fatto che la «mancanza di legittimazione democratica» della Corte costituzionale sia in qualche modo «inevitabile ed anzi in qualche misura necessaria per assicurare l'effettiva estraneità del "controllore" al "controllato"», poiché se Camere e Corte «derivassero egualmente dall'investitura popolare» si configurerebbe «un alto grado di omogeneità politica e quasi un *continuum* tra i due poteri, ma a prezzo di un affievolimento del controllo, che finirebbe per rassomigliare ad un *autocontrollo*». Così V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in N. Occhiocupo (a cura di), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, Bologna, 1978, p. 74.

<sup>61</sup> V. A. SPERTI, *Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, p. 125 ss.; D. CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica*, in P. CARROZZA, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A. SPERTI, R. TARCHI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, 2018, p. 281 ss.; D. STASIO, *Il "ruolo sociale" del giurista impone una comunicazione più inclusiva*, in *Questione giustizia*, 2018; *Ead.*, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *Questione giustizia*, 2020; P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in G. CONTI, P. MILAZZO (a cura di), *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, 2017, p. 109 ss.; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005, pp. 90 ss. V. anche C. RODOTÀ, *Storia della Corte costituzionale*, Roma-Bari, 1999.

<sup>62</sup> V. E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, n. 4/2019, p. 777 ss.

tra il Paese e la Consulta», osservava il presidente Paolo Bonifacio nel 1975. Grazie all'attenzione della stampa, rilevava Leonetto Amadei nel 1979, «la Costituzione vive ormai nella coscienza degli italiani ed è avvertita come un punto di riferimento costante nella dialettica quotidiana della nostra società»<sup>63</sup>. Queste testimonianze avvalorano l'idea, anzitutto, di una funzione di pedagogia costituzionale che la Corte in qualche modo si assegna rispetto alla comunità sociale, e che potrebbe riscontrarsi nelle iniziative che essa ha intrapreso negli ultimi anni, volte a tramettere il messaggio della Costituzione anche uscendo fisicamente dal Palazzo<sup>64</sup>, per portare la percezione dei valori della Carta repubblicana nei luoghi dove di essa vi sia più bisogno. In tal senso si può leggere la frase di Paolo Grossi del 2018, per il quale una delle funzioni istituzionali della Corte è «interpretare il proprio ruolo di garante anche alimentando direttamente, con l'esempio e la testimonianza del dialogo, e con la divulgazione, la cultura della Costituzione, vale a dire la coscienza del nostro stare insieme». Nella stessa prospettiva Giorgio Lattanzi, secondo cui la Corte si immerge «nel Paese reale», per «conoscere i cittadini», per diffondere «la conoscenza della Costituzione e farne condividere i valori», allo scopo di «costruire una solida cultura costituzionale»<sup>65</sup>.

A parte la componente pedagogica, su cui, pure, si sono appuntati non pochi rilievi critici<sup>66</sup>, il ricorso ad un nuovo linguaggio comunicativo potrebbe verosimilmente ascrivarsi, più che alla volontà di cercare una legittimazione politica, alimentata dal consenso sociale, alla volontà di rafforzare la garanzia insita nella funzione. In altri termini, la comunicazione pubblica della Corte non può che essere guardata alla luce dell'esercizio delle sue funzioni, che, in un contesto che si evolve inevitabilmente nel tempo, può conoscere sensibili mutamenti. In quest'ottica, l'apertura comunicativa rispetto ai consociati tende all'obiettivo di consentire una maggiore conoscenza della propria attività, arricchendo anche le occasioni di relazione con il pubblico, oltre che le condizioni di accessibilità alle informazioni di interesse generale sull'esercizio delle proprie funzioni; in tal modo, promuovendo un maggiore flusso di comunicazione e informazione verso l'esterno, si realizza l'obiettivo di una maggiore pubblicità nel senso habermasiano<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> V. D. STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione*, cit.

<sup>64</sup> Sul pericolo che le attività istituzionali extra-funzionali della Corte espongano il pensiero dei giudici a strumentalizzazioni, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 268 ss.

<sup>65</sup> G. LATTANZI, *Conferenza stampa* del 26 settembre 2018, in *cortecostituzionale.it*.

<sup>66</sup> La selezione degli argomenti da presentare al pubblico, e la relativa impostazione non sono, infatti, attività del tutto neutre, poiché sono il frutto di scelte interpretative. In tal senso N. Zanon, il quale evidenzia che difficilmente la «responsabilità di essere giudici della coerenza tra le leggi e la Costituzione possa tranquillamente accompagnarsi al compito di essere "educatori della Costituzione"»; «individuare modi, strumenti e argomenti attraverso cui la Costituzione è giudizialmente da custodire, salvo casi-limite in cui tutto è chiarissimo, è delicata questione di interpretazione, e questa interpretazione non può che essere il faticoso risultato di decisioni su questioni concrete, all'esito, appunto, di una elaborazione giurisprudenziale». La eventuale individuazione di «messaggi» tratti da coerenti percorsi della giurisprudenza costituzionale non dovrebbe competere alla Corte, quanto piuttosto alla dottrina: è invece «discutibile» che «essi siano oggetto di "predicazione" da parte di giudici costituzionali che escono dal palazzo, "si aprono" alla società civile e diffondono il "verbo" (ma quale?)». Così N. ZANON, *Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza*, in V. MARCENÒ, M. LOSANA (a cura di), *Come decide la Corte dinanzi a "questioni tecniche". Incontri sulla giurisprudenza costituzionale*, Soveria Mannelli, 2020, pp. 27-28.

<sup>67</sup> J. HABERMAS, *Etica del discorso*, Roma-Bari, 1994, 43 ss.



Non si tratterebbe, in sostanza, di una volontà di autopromozione dell'organo, ma di diffondere meglio la consapevolezza sociale della funzione di garanzia costituzionale, adottando modalità più esplicite, diverse dalle sentenze. In questo senso potrebbe leggersi l'affermazione di Paolo Grossi<sup>68</sup>, per il quale anche attraverso la comunicazione la Corte interpreta il proprio ruolo; in altri termini il giudice delle leggi prende atto del frangente storico in cui viene ad operare, nel quale ciò che non è mediaticamente diffuso è condannato all'irrelevanza sociale.

Questo non significa, necessariamente, che il nuovo linguaggio della Corte sottenda l'idea di una nuova e diversa collocazione istituzionale dell'organo di giustizia costituzionale: potrebbe infatti trattarsi di un modo per assicurare, sullo sfondo di un sistema comunicativo che è profondamente cambiato, una maggiore consapevolezza sociale del ruolo di garanzia del giudice delle leggi, mettendo in luce gli esiti della sua funzione antimaggioritaria. Ciò, più che attrarre la Corte nell'orbita della politica, al contrario, può veicolare la consapevolezza della distinzione dei ruoli tra organi che agiscono secondo logiche di indirizzo e organi che si muovono in una dimensione di garanzia costituzionale. Sintomatico quanto detto, al riguardo, da Baldassarre, il quale rivendicava la "visibilità" della Corte costituzionale in ragione del compito di quest'ultima di difendere i diritti dei cittadini contro il potere pubblico: compito dal quale l'Autore faceva derivare la possibilità di intervenire nel dibattito pubblico senza rinunciare anche a criticare gli altri organi costituzionali. Tale tesi è apparsa eccessiva al momento della sua formulazione<sup>69</sup>, e potrebbe apparire tale anche ai nostri giorni, a meno che, più semplicemente, non si riconoscesse alla Corte il potere-dovere di esprimere al massimo la funzione di controllo antimaggioritario, evidenziando la dialettica con gli organi dell'indirizzo politico dinanzi all'opinione pubblica.

Le nuove strategie comunicative della Corte, in sostanza, possono apparire funzionali a perseguire, seppure utilizzando modalità strutturalmente differenti, il proprio ruolo istituzionale, trasmettendo ai consociati tutte le informazioni utili a maturare la consapevolezza della tutela dei principi costituzionali, sia sul versante della garanzia del pluralismo democratico, sia sul versante del controllo sul loro rispetto da parte degli altri organi costituzionali. La funzione contromaggioritaria, per essere veramente efficace, deve essere il più possibile comprensibile e convincente, di qui l'esigenza di mettere il pubblico in condizione di conoscere e di capire come viene esercitato l'enorme potere di sovvertire le decisioni delle maggioranze politiche, senza che ciò rappresenti la ricerca del consenso come fonte di legittimazione: è un'istanza democratica fondamentale quella di consentire ai cittadini di comprendere come possano essere annullate le scelte legislative dei propri rappresentanti nel nome del valore supremo della Costituzione, tanto più in una fase storica contrassegnata dai rischi connessi alla crisi delle istituzioni rappresentative.

---

<sup>68</sup> P. GROSSI, *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2017*, in *cortecostituzionale.it*.

<sup>69</sup> Non a caso Vincenzo Caianiello, successore di Antonio Baldassarre nella Presidenza della Corte, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche criticò approcci eccessivamente "protagonistici", affermando l'intenzione di evitare «ogni dichiarazione o intervista non resa strettamente necessaria dalla carica e comunque non compatibile con questa», ed evidenziando come la Corte dovesse «parlare solo attraverso le sentenze». V., al riguardo, C. RODOTÀ, *Storia della Corte costituzionale*, Roma-Bari, 1999, p. 124.

È vero che, se si guarda ai giudizi della Corte, alcuni tra gli orientamenti più recenti attestano una tendenza forte ad esercitare un ruolo normativo, occupando, con la manipolazione del disposto, spazi che dovrebbero appartenere alla decisione politica, o rimodulando il rapporto con il Parlamento attraverso le nuove tecniche definitorie del giudizio di cui tanto si è occupata la dottrina negli ultimi anni. Non pare altrettanto vero, però, che tale tendenza normativa trovi un completamento nelle attività istituzionali non giudiziarie. L'attivazione di nuove forme di comunicazione non sembra rappresentare, in sostanza, il risvolto comunicativo di una tendenza ad occupare gli spazi della politica, andando alla ricerca di forme di legittimazione popolare che snaturino il ruolo della Corte, alterando la fisionomia dei rapporti tra gli organi.

L'evoluzione dei tempi determina la necessità che una comunicazione dotata di qualche efficacia si avvalga degli strumenti più idonei a veicolare l'informazione pubblica, di qui quella che autorevole dottrina ha definito «mediatizzazione»<sup>70</sup> della Corte costituzionale, come attività di informazione volta al fine di rafforzare quel sostegno che l'opinione pubblica può dare attraverso una migliore conoscenza del parametro costituzionale e dell'azione di controllo che, ai fini del rispetto di tale parametro, la Corte viene a esercitare. In questo senso, il linguaggio che la Corte ha voluto parlare negli ultimi anni è, dunque, verosimilmente, non il linguaggio della politica, ma il linguaggio del diritto della comunità sociale ad essere informata del modo in cui il controllo di costituzionalità si esprime in relazione all'ambito della legislazione.

Il ricorso alla formulazione di comunicati suscettibili di immediata acquisizione da parte dell'opinione pubblica può fornire un servizio utile, in quanto disintermediato dal ruolo dei giuristi, necessario, invece, per chiarire il senso e la portata di sentenze scritte in maniera complessa ed articolata, sovente pregne di raffinate costruzioni concettuali. Il giudizio di legittimità costituzionale ha, d'altronde, una particolare valenza extraprocessuale, che si estende all'intero ordinamento giuridico, di cui può risultare mutata la configurazione: di qui l'esigenza di comunicarne gli esiti non solo alle parti e agli specialisti, che attingeranno alla lettura della decisione per ricostruirne il percorso argomentativo e le ricadute sistemiche, ma anche ad un pubblico indistinto di soggetti, che deve poter conoscere le ragioni delle decisioni della Corte, soprattutto in ordine a questioni considerate di primo piano nel dibattito sociale e politico. Non a caso Vladimiro Crisafulli, nel 1973, sosteneva di essere «tra coloro i quali pensano che i giudici costituzionali possano, o forse debbano, parlare in pubblico delle sentenze della Corte, non per difenderle o per giudicarle (due cose entrambe poco eleganti), ma per chiarirne il significato, quando l'importanza dell'argomento lo richieda»<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Il termine "mediatizzazione" è adoperato, per trarne conseguenze diverse circa la valutazione delle strategie comunicative della Corte, da A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., p. 268, in senso molto critico, e da E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, n. 4/2019, p. 778 ss., per il quale, invece, si tratta di forme di comunicazione commisurate alla natura dell'organo e alle funzioni che esso esercita in relazione alla comunità sociale. V. anche M. SALAZAR, *La Corte costituzionale tra le maglie della rete: qualche considerazione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n.1, 2023, p. 81 ss.

<sup>71</sup> V. CRISAFULLI, *Libertà d'insegnamento e Concordato*, in *Il Corriere della Sera*, 18 gennaio 1973.

Alle sentenze pronunciate dal giudice delle leggi è affidato il delicatissimo compito di sviluppare le premesse di principio contenute nella Costituzione<sup>72</sup>, per giungere ad approdi non sempre giuridicamente necessitati, frutto di valutazioni ampie, che guardano al contesto<sup>73</sup>: se sono in gioco principi e valori di carattere generale, strutturali del sistema costituzionale, la Corte deve indirizzare la propria informazione anche all'intera collettività, avvalendosi di strumenti dotati di chiarezza e di facile comprensibilità.

La dottrina, del resto, ha da tempo evidenziato che il ruolo della Corte costituzionale nel sistema è sorretto intrinsecamente dalla Costituzione, ma, sul versante esterno, esso chiama in causa la considerazione dei risultati della sua attività. A questo riguardo è cruciale il ruolo dell'opinione pubblica<sup>74</sup>, non nel senso che le sue continue e umorali oscillazioni debbano condizionare la giurisprudenza costituzionale, ma nel senso che la giurisprudenza costituzionale stessa deve necessariamente innestarsi nella coscienza sociale<sup>75</sup>: quest'ultima contribuisce ad orientare le interpretazioni della Corte, ed è in essa che deve trovare effettività la realizzazione dei principi costituzionali. In altri termini, qualsiasi operazione che valga a definire il significato di disposizioni costituzionali formulate in modo ampio, se non addirittura ambiguo, non può essere condotta nell'astrazione di ragionamenti di ordine meramente teorico-formale, ma deve avere un radicamento nella coscienza sociale<sup>76</sup>, e, dunque, deve poter essere veicolata all'opinione pubblica, seppure in una maniera che non coinvolge le modalità tipiche della legittimazione rappresentativa<sup>77</sup>. La legittimazione costituzionale dell'organo appare dunque ontologicamente legata all'esercizio della funzione di garanzia, che poggia su un elemento formale e uno sostanziale: la Costituzione rigida da una parte, e, dall'altra, la credibilità tecnica e culturale delle proprie decisioni, secondo canoni di effettività legati al contesto storico-sociale in relazione al quale la Corte esercita la sua capacità di mediare gli interessi in

---

<sup>72</sup> V. A. SAITTA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, p. 52 ss.

<sup>73</sup> V. F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, cit., p. 19 ss., part. p. 25 ss.

<sup>74</sup> C. MEZZANOTTE parlava, al riguardo di una «responsabilità politica diffusa della Corte costituzionale», in *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma, 1984, pp. 140 ss. Auspica il controllo dell'opinione pubblica sulla Corte anche, S. Rodotà, *La Corte, la politica, l'organizzazione sociale*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, cit., pp. 489 ss., part. p. 507.

<sup>75</sup> In senso generale, sul fatto che le valutazioni condotte in sede giurisdizionale devono procedere in senso costituzionalmente orientato, tenendo conto dell'evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, P. GROSSI, *Ritorno al Diritto*, Roma-Bari, 2015; O. CHESSA, *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, 2015, p. 254 ss. V. anche E. ROSSI, *Brevi considerazioni sulle diverse dimensioni della relazione tra Corte e opinione pubblica*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 1, 2023, p. 141 ss., il quale ricorda come la Corte costituzionale, nelle sue sentenze, si avvalga del riferimento al "comune sentire" o a concetti analoghi, a sostegno dell'interpretazione evolutiva delle disposizioni costituzionali.

<sup>76</sup> Sulla difficoltà di individuare esattamente la "coscienza sociale" su una determinata questione A. BARAK, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995, p. 209.

<sup>77</sup> Il riferimento è a C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, cit., p. 131 ss., secondo cui il Giudice costituzionale compie valutazioni inevitabilmente caratterizzate da astrattezza e non prive di valenze simboliche, che però, al contempo, devono «orientarsi verso la realtà» per assumere una dimensione di concretezza. Tale attività si connota come inevitabilmente *politica*, anche se in senso necessariamente diverso rispetto a Parlamento e Governo, e necessita di una valutazione orientata al *risultato*, nella quale assume particolare importanza la congruenza rispetto al fatto, ed è su questo terreno che rileva la legittimazione politica del giudice costituzionale.

conflitto<sup>78</sup>. Non ci si può nascondere, ovviamente, l'estrema problematicità della questione, che, in questa sede, può essere solo sommariamente tratteggiata, ma è certo che la Corte costituzionale non può non attingere ad una dimensione dell'ordinamento che guarda all'esperienza giuridica nel suo complesso, considerando i vari segmenti della pratica del diritto<sup>79</sup>.

Alla luce di quanto sinteticamente affermato non pare dunque ravvisabile alcuna torsione metodologica nell'attività della Corte, né alcuna cessione ad un'indebita esigenza di legittimare, nel senso di giustificare, l'annullamento di decisioni deliberate da una maggioranza rappresentativa da parte di un organo non elettivo, nel senso bickeliano<sup>80</sup>. Né può ravvisarsi una *deminutio* della dignità istituzionale del giudice delle leggi, che sarebbe esposto allo *strepitus fori* o alle insidie del circo mediatico; non pare nemmeno che una maggiore apertura alla società civile determini un'alterazione dell'ontologia costituzionale dell'organo<sup>81</sup>. Si è fatto cenno agli studi di Tullio De Mauro, per il quale la semplicità del linguaggio delle istituzioni è funzionale alla partecipazione sociale e politica, e, dunque, democratica, dei cittadini. Se è vero, come è vero, che il diritto all'informazione, come risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero, identifica «uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico», poiché svolge un ruolo fondamentale per la «formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole»<sup>82</sup>, il nuovo linguaggio con cui la Corte si rivolge alla collettività può essere pienamente funzionale a tale scopo.

---

<sup>78</sup> P. BARILE, *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana: sintesi*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, *Costituzione e forma di governo*, cit., p. 537.

<sup>79</sup> Sul diritto come pratica sociale è d'obbligo il riferimento a R. DWORKIN, *L'impero del diritto*, cit., pp. 45 ss. V. anche F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, 1990.

<sup>80</sup> Nel senso della *counter-majoritarian difficulty* teorizzata da A. BICKEL nel famoso volume intitolato *The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics*, Indianapolis, 1962. Sull'ampio dibattito che è derivato negli Stati Uniti dalla teoria di Bickel v., per tutti, B. Friedman, *The Birth of an Academic Obsession: The History of the Counter-majoritarian Difficulty, Part Five*, in *The Yale Law Journal*, vol. 112, n. 2/2002, p. 153 ss.

<sup>81</sup> V. L. D'ANDREA, *Il dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica come valore costituzionale: brevi cenni*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2023, p. 150 ss.

<sup>82</sup> V. per tutte, Corte cost., sent. n. 206 del 2019.